



## COMUNE DI FABRICA DI ROMA

### Provincia di Viterbo

---

**Numero Registro Generale 12 del 20-02-2020**

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO:** DIVIETO DI VENDITA BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE FABRICHESE ANNO 2020

#### IL SINDACO

**RILEVATO** che, in occasione della sfilata di carri allegorici in programma nei giorni 23/02/2020 e 25/02/2020, si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

**VERIFICATO** che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, nonché i rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;

**RITENUTO** indispensabile, quindi, provvedere in merito in ragione del preminente interesse alla sicurezza e pubblica incolumità finalizzato ad adottare adeguate e puntuali misure preventive atte a garantire il regolare svolgimento dell'evento;

**RILEVATO** altresì che gli esercenti pubblici, per lo più in occasione di queste manifestazioni pubbliche, effettuano la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano, derivanti dall'abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che pericolosamente frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni alle persone;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di contemperare l'esigenza di assicurare il sicuro andamento della manifestazione con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla salvaguardia dell'interesse economico degli esercenti;

#### VISTI

- l'articolo 50, comma 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale *"il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, ( ) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

## ORDINA

ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:

- ∅ è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
- ∅ è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
- ∅ è fatto obbligo somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall'esercente.
- ∅ è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- ∅ è fatto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

**La presente ordinanza si applica nelle vie interessate dalla sfilata dei carri allegorici (Via XXV Aprile-Via Roma-Piazzale Garibaldi) e su tutto il territorio comunale ad eccezione della Frazione di Faleri, nei giorni, 23/02/2020 e 25/02/2020 dalle ore 14:00 alle ore 20:00, di ciascuna giornata.**

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

## DISPONE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente ed è trasmessa:

- Al Prefetto di Viterbo PEC: [protocollo.prefvt.interno.it](mailto:protocollo.prefvt.interno.it)
- Al Questore di Viterbo PEC: [gab.quest.vt.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.vt.poliziadistato.it)
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Civita Castellana PEC: [tvt28177.carabinieri.it](mailto:tvt28177.carabinieri.it)
- Alla Stazione Carabinieri di Fabrica di Roma PEC: [tvt20889.carabinieri.it](mailto:tvt20889.carabinieri.it)
- Al Comando di Polizia Locale Sede.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Viterbo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Fabrica di Roma, 20-02-2020

**IL SINDACO**  
SIG. MARIO SCARNATI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005